

Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio Via Ballarin 42 – 00142 Roma

Sede Centrale INPS Via Ciro il Grande n° 21,Roma

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCALE CENTRALI DEL GRATTACIELO DELLA DIREZIONE GENERALE – ROMA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE 1^ - Norme generali

SOMMARIO

NORME G	ENERALI	3
CAPO 1: N	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1	Oggetto dell'appalto	
Art. 2	Normativa di riferimento	
Art. 3	Tipo e modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4	Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili	7
Art. 5	Documenti allegati al Capitolato Speciale d'Appalto	7
Art. 6	Norme generali sui materiali e l'esecuzione	8
CAPO 2: T	ERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 7	Consegna e inizio lavori	9
Art. 8	Termini per l'ultimazione lavori	10
Art. 9	Sospensioni e proroghe	10
Art. 10	Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	11
	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI	
Art. 11	Lavori a misura	
Art. 12	Lavori a corpo	
Art. 13	Lavori in economia	14
	DISCIPLINA ECONOMICA	
Art. 14	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	
Art. 15	Anticipazione del prezzo	
Art. 16	Pagamenti in acconto	
Art. 17	Pagamenti a saldo	
Art. 18	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	
Art. 19	Ritardi nel pagamento delle rate di saldo	
Art. 20	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	22
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	
Art. 21	Norme di sicurezza	
Art. 22	Piani di sicurezza	
Art. 23	Piano operativo di sicurezza	
Art. 24	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	26
	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	27
Art. 25	Ultimazione dei lavori e manutenzione	
Art. 26	Conto finale	
Art. 27	Termini per il collaudo	28
	NORME FINALI	
Art. 28	Campioni	
Art. 29	Sopralluoghi	
Λrt 2∩	Litilizzo di matariala riciclata	20

NORME GENERALI.

CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

- 1. Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere e forniture necessarie per rendere "di tipo protetto" i due vani scala centrali del Grattacielo della Direzione Generale, in conformità a quanto previsto nel progetto di adeguamento del complesso edilizio autorizzato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Polo Prevenzione Eur in data 5/02/2007 prot. 250229 e 4/09/2007 prot. 251644.
- 2. I lavori dovranno svolgersi nella salvaguardia del normale utilizzo lavorativo dell'edificio e della sicurezza degli occupanti garantendo l'accessibilità e la piena fruibilità dell'immobile, limitando al massimo i possibili disagi e soprattutto garantendo la possibilità di deflusso dal fabbricato. Per consentire di realizzare le opere previste senza interrompere l'attività lavorativa ordinaria si è ipotizzato di intervenire sequenzialmente su di un vano scala alla volta; a tale scopo la presente procedura è stata articolata in due fasi autonome temporalmente in successione talché è espressamente previsto che i lavori sulla seconda scala possano avere inizio solo al termine di quelli sulla prima.
- 3. Le lavorazioni previste per ogni livello consistono essenzialmente nella realizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere un involucro protetto avente caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90.
- 4. Si prevede di conseguire tale obiettivo mediante la sostituzione a tutti i piani delle vetrate attualmente esistenti nei corselli di collegamento e la fornitura e posa in opera di n. 4 porte tagliafuoco in corrispondenza degli accessi al corpo scale ed agli ascensori. L'intervento tipo sopra descritto sarà variato al piano della hall per la diversa conformazione dei luoghi: a tale livello si procederà alla fornitura e posa in opera di nuove porte tagliafuoco in corrispondenza dello sbarco della scala verso l'atrio e alla sostituzione della vetrata ubicata al piano ammezzato. La sostituzione delle vetrate è inoltre motivata dalla circostanza che le stesse non garantiscono il necessario grado di sicurezza in caso di urto.
- 5. Nell'ambito dei lavori sono compresi interventi di adeguamento dell'impianto elettrico per il quale si prevede la sostituzione delle linee di alimentazione con il mantenimento dell'architettura esistente; l'impianto, per quanto concerne il vano scale ed in particolare le rampe, resterà articolato in due distinte sezioni tra loro indipendenti attestate a due diversi quadri di piano posti a quota intermedia rispetto agli "n" piani serviti. Le lampade presenti

in corrispondenza dei pianerottoli sono e rimarranno alimentate dalle linee di piano. E' dunque prevista per ogni vano scala la realizzazione di quattro dorsali attestate nei quadri di piano ubicati in locali tecnici ubicati ai piani terzo e decimo. Per quanto riguarda gli apparecchi illuminanti, per quelli ubicati nel vano scala si dovrà prevedere lo smontaggio ed il successivo ricollocamento in opera con sostituzione del porta lampada, del cablaggio e la fornitura di lampade fluorescenti, mentre nei pianerottoli di testata e nei corselli ascensori si prevede invece la fornitura e posa in opera di nuove plafoniere assemblate.

- 6. Nell'ambito degli interventi è prevista la rimozione delle pavimentazioni in vinil amianto presenti a vari piani così come riportato nel documento riepilogativo del Programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto. Le lavorazioni in questione dovranno svolgersi in giornate prefestive e/o festive.
- 7. Dal punto di vista operativo, per ragioni di sicurezza si è ipotizzato di non mantenere in funzione le scale oggetto dei lavori. Il vano scala di volta in volta interessato dovrà essere isolato fino al termine dei lavori relativi; per gli spostamenti fra piani contigui il Personale e/o gli Utenti potranno utilizzare o gli impianti elevatori o altre rampe scale.
- 8. All'Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o di far controllare, nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiali impiegati e le modalità di esecuzione, con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con diritto di revocare l'appalto quando suddette condizioni non risultassero osservate.
- 9. L'operatore dovrà anche assicurarsi della possibilità di provvedere in tempo utile all'approvvigionamento di tutti i materiali e le apparecchiature necessarie a consegnare le opere completamente finite nei termini prescritti. Pertanto, per qualsiasi ritardo, omissione o imprecisione nella quale dovesse incorrere, non saranno ammesse né giustificazioni né sostituzioni di tutto o di parte di quanto indicato nell'offerta.
- 10. Sono compresi nell'appalto, anche se non espressamente indicati, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per consegnare il lavoro completamente compiuto ed
 a regola d'arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

11. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

PROSPETTO IMPORTI						
		EURO				
1	Importo a base d'asta per esecuzione lavori (a corpo)	1.440.400,49				
2	Oneri per la sicurezza non ribassabili	46.122,00				
1+2	IMPORTO TOTALE	1.486.522,49				

12. Di seguito, le categorie d'opera costituenti l'intervento oggetto dell'Appalto:

TABELLA CATEGORIE D'OPERA												
	Categoria opere	Cat. ex All.A DPR 34/2000		Costi di sicu- rezza non ri- bassabili	Importo lavori esclusi costi di sicurezza	Importo lavori compresi costi di sicurezza	Classifica	Percent. categoria	Perc. ma- no d'op.			
1	Edifici civili e in- dustriali – Opere edili, costi e one- ri di sicurezza	Categoria prevalente	OG1			1.418.538,73	III bis	95,42%	40%			
	Opere edili				1.369.556,73			92,13%				
	Costi di sicurezza per interferenze e apprestamenti (non ribassabili)			46.122,00	46.122,00			3,10%				
	Oneri di sicurezza generale (ribas- sabili)				2.860,00			0,19%				
2	Impianti tecno- logici opere elet- triche	Categoria su- bappaltabile (SIOS < 15%)	OG11			59.883,76	I	4,03%	30%			
3	Opere di bonifica	Categoria su- bappaltabile	OG12			8.100,00	I	0,55%	40%			
	Importo	o complessivo		1.486.522,49		100,00%						

Art. 2 Normativa di riferimento

- 1. L'esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici:
 - a) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, recante «"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (d'ora in avanti anche "Codice");
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante «Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici» (d'ora in avanti anche "Regolamento");
 - c) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento di attuazione (d'ora in avanti anche "Capitolato Generale");
 - d) il D.Lgs . 9 aprile 2008 , n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
 - e) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
- 2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia

Art. 3 Tipo e modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
- Tutti i prezzi sono comprensivi di ogni assistenza muraria ed impiantistica e di ogni onere e magistero necessari alla completa realizzazione dell'opera. I relativi oneri si intendono ricompresi a corpo nell'importo dell'appalto.
- 3. In particolare sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all'interno e all'esterno del cantiere), i carichi, gli scarichi, le

- movimentazioni, i tiri in alto e in basso, i ponteggi ed ogni altra opera o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell'opera.
- 4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco. Al riguardo si precisa che il Computo Estimativo, sebbene privo di valore contrattuale, potrà fornire utili indicazioni circa l'estensione e la natura degli interventi oggetto d'appalto ed ha finalità esclusivamente indicative per quanto concerne le quantità desumibili. I prezzi unitari previsti, ancorché privi di valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e che siano estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

Art. 4 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43 commi 6/7/8 del dPR 207/2010, sono indicati nella "Tabella Gruppi / Sottogruppi lavorazioni omogenee" allegata alla "Parte II Sez. B" del presente C.S.A. della documentazione contrattuale elencata nell'articolo seguente e costituente parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 Documenti allegati al Capitolato Speciale d'Appalto

Il Capitolato Speciale d'Appalto è stato articolato nella presente Parte I (Norme generali) e in una Parte II suddivisa nelle seguenti Sezioni:

- Sez. A Capitolato Speciale Descrizione Lavori
 - o Sotto sez. A1 Lavori edili (n. 1)
 - o Sotto sez. A2 Lavori impiantistici (n. 1)
- Sez. B Tabella gruppi /sottogruppi lavorazioni omogenee (n. 3)
- Sez. C Elenco prezzi Computo estimativo (n. 3)
- Sez. D Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma
- Sez. E Grafici di progetto: tavola unica articolata in più schemi contenenti rispettivamente le planimetrie degli stati ante e post piani T / R / 2/3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 (entrambi i lati x n. 16 schemi), i particolari tecnici delle vetrate (n.2 schemi) e una sezione longitudinale del fabbricato (n.1 schema).

Art. 6 Norme generali sui materiali e l'esecuzione

- 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente agli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL, etc.
- 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
- 3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 Suppl. Ord. N. 87).
- 4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. M.I. 21/06/04 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
- 5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M. M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i.. I relativi oneri professionali saranno a carico dell'Appaltatore.
- 6. Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell'Interno prot.

- N. P 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel D.M. 16/02/07 e s.m.i. (Mod. CERT. REI DICH. PROD. DICH. IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 818/94 o direttamente dall'installatore. I relativi oneri professionali saranno a carico dell'Appaltatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall'installatore.
- 7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del D.M. 22/01/08 n. 37. I relativi oneri professionali saranno a carico dell'Appaltatore.

CAPO 2: TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 7 Consegna e inizio lavori

- 1. La consegna dei lavori potrà avvenire, sotto le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11 co. 12 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 153 co. 1 del D.P.R. 207/10, dopo che sarà intervenuta la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.
- 2. I lavori verranno eseguiti in sequenza sui due vani scala a fronte di una unica consegna lavori; essendo programmata una esecuzione in sequenza, un vano scala alla volta, è però previsto che i lavori sul secondo vano scale possano avere inizio solo al termine di quelli sul primo vano scala. Suddetto stato di avanzamento dei lavori andrà certificato da apposito verbale di ultimazione parziale redatto dal Direttore del Lavori; al termine dei lavori si avranno dunque un verbale di ultimazione parziale ed uno di fine lavori.

3. Le disposizioni sulla consegna si applicheranno anche alle singole consegne frazionate. Ogni zona, al termine dei lavori in essa contrattualmente previsti, sarà presa in consegna anticipata dall'Istituto.

Art. 8 Termini per l'ultimazione lavori

- 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 504 solari naturali e consecutivi corrispondenti a giorni 252 solari naturali e consecutivi per ciascun vano scala.
- 2. I termini per l'ultimazione dei lavori decorreranno dalla consegna del cantiere per ciascun vano scala. Sono inoltre previsti, in aggiunta ai precedenti, n. 30 giorni lavorativi di sospensione che potranno essere disposti dal Direttore Lavori nei periodi estivi o in concomitanza di festività. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per le necessità della Stazione Appaltante. La durata dei lavori prevista nel cronoprogramma per ciascun vano scala è pari a 180 giorni lavorativi equivalenti ai gg. solari sopra indicati (sulla base di una settimana di 5 gg. lavorativi).
- 3. Al termine degli interventi sul singolo vano scala l'esecuzione del contratto verrà sospesa fino a quando non verrà reso disponibile il successivo.
- 4. I lavori, in ragione della sospensione di cui al precedente punto, al termine delle operazioni per il singolo vano scala potranno essere liquidati per quanto eseguito in conformità alle previsioni del C.S.A. senza che l'Appaltatore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Art. 9 Sospensioni e proroghe

- 1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere una proroga, nei termini dell'art. 159 del Regolamento. Nel caso di proroga concessa per cause di forza maggiore, l'Appaltatore rinuncia a chiedere i danni all'Amministrazione.
- La sospensione dei lavori è ammessa, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 158-160 del Regolamento.

Art. 10 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

- 1. Nel redigere la propria offerta l'operatore deve tener conto che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici esistenti nel complesso della Sede Centrale.
- 2. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 20.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine gli interventi di demolizione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti nell'orario 6,30 8,30 e 17 20, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell'Appaltatore oltre quanto già previsto nel computo.
- 3. Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine.
- 4. Il cronoprogramma, ovvero il programma lavori facente parte dei documenti di gara ed allegato al Piano di sicurezza e coordinamento, dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dall'Appaltatore.
- 5. L'Appaltatore, qualora non ritenesse di sottoscrivere il cronoprogramma di cui al punto precedente, ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio lavori e in tempo utile per la sua approvazione da parte della Direzione Lavori, un programma esecutivo degli stessi, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento di attuazione.
- 6. L'Appaltatore deve condurre i lavori attenendosi al cronoprogramma concordato: qualora si prevedano variazioni nello sviluppo dei lavori rispetto al cronoprogramma medesimo è onere dell'Operatore provvedere ai necessari, preventivi aggiornamenti, da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- 7. Il cronoprogramma di cui sopra è espresso in settimane che sono stati ragguagliate in giorni solari nel presente C.S.A..
- 8. L'eventuale accettazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione non si intendono quali variazioni della durata contrattuale dei lavori.

CAPO 3: CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Art. 11 Lavori a misura

- 1. Stante la facoltà della Stazione Appaltante di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43 comma 9 del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante l'assunzione di prezzi dedotti Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito specificati:
 - a. Listino Prezzi Regione Lazio, ultima edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
 - b. Listino Prezzi dai "Prezzi informativi dell'edilizia –Recupero Ristrutturazione Manutenzione (e relativi Impianti) – DEI Roma", tipografia del Genio civile" edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
- 3. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).
- 4. I prezzi unitari verranno ridotti del ribasso percentuale d'offerta, fermo restando che le stesse variazioni dovranno essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
- 5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
- 6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di contratto.

7. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 12 Lavori a corpo

- 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
- 3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "Tabella "C1" Tabella Gruppo dell'Elenco Prezzi / Computo Estimativo"; di ciascuna delle lavorazioni omogenee andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta sulla scorta del quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
- 5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara; la contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata a carattere generale applicando all'importo complessivo

degli stessi una percentuale pari alla quota parte di lavori eseguita determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori eseguiti e quelli complessivi.

Art. 13 Lavori in economia

- La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
 (al netto del ribasso d'asta) per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte
 dall'Operatore stesso, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento di attuazione.
- 2. Qualora l'elenco dei prezzi unitari contrattuali non comprenda le lavorazioni oggetto di prestazioni in economia si procederà secondo le modalità previste nell'art. 163 del Regolamento nei termini seguenti:
 - a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da i seguenti prezzari di riferimento:
 - 1. Listino Prezzi Regione Lazio, ultima edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte
 - 2. Listino prezzi " Prezzi informativi dell'edilizia Recupero ristrutturazione manutenzione DEI Roma, tipografia del Genio Civile", relativamente alle diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte,
 - ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato (ad eccezione della mano d'opera che dovrà essere dedotta dal bollettino ufficiale provinciale);
 - b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza desunto da lavorazioni similari dell'Elenco prezzi – computo estimativo (C.E.);
 - c) aggiungendo ulteriormente una percentuale del 17% per spese generali;
 - d) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore sul totale pari all'11,7%. I compensi complessivi per spese generali ed utili saranno dunque valutati nella misura massima complessiva del 28,70%.
- 3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il lo-

- ro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, e comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
- 4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

CAPO 4: DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 14 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

- 1. Ai sensi dell'articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i manufatti relativi al sottogruppo 1.5 (Infissi e serramenti), il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati nella contabilità delle rate di acconto, anche prima della loro messa in opera, per il 25% (venticinque/00 %) del prezzo stabilito nell'allegato al presente Capitolato Speciale "C Elenco prezzi Computo metrico" ridotto in proporzione al ribasso d'asta.
- 2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunto il 25% di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi al prezzo di contratto fissato nell'allegato al presente Capitolato Speciale "C Elenco prezzi Computo metrico" (ridotto del ribasso d'asta).
- 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
- 4. Non saranno ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, oltre quelli di cui al precedente comma 1.
- 5. L'anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni:
 - a) l'esibizione da parte dell'appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l'acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all'esecuzione del lavoro;
 - b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente Capitolato speciale;
 - c) la preventiva accettazione dei materiali da parte della DL;

- d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, stipulata in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti, di importo pari all'importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell'anticipazione.
- 6. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L'importo della garanzia di cui al comma 5, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
- 7. Se una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5 viene meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l'anticipazione, limitatamente all'importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell'escussione della garanzia di cui al comma 5 o, se questa è incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva o dell'addebito sulle somme dovute all'appaltatore ai sensi degli articoli 16 o 17 o ad ogni altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita ai fini dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 8. La DL registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 6, che le ripetizioni di cui al comma 7.
- 9. All'importo dei materiali per i quali è stata accordata l'anticipazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all'articolo 20, comma 2, né l'aumento sul prezzo chiuso di cui all'articolo 20, comma 3.

Art. 15 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

- 2. L'anticipazione è compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile mediante trattenuta sui certificati di pagamento emessi nel corrispondente anno contabile.
- 3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento.
- 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
- 6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 16, comma 6.

Art. 16 Pagamenti in acconto

- 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14, raggiungono un importo non inferiore al 15,00 % (quindici/00 per cento) dell'importo contrattuale determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 1;
 - c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
- 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere più accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco UF5HHG,

- unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.
- 5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
- 7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;
 - c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini dell'art. 5 del Regolamento Generale.

Art. 17 Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 16, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Suddetta fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere più accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco UF5HHG, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.

- 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni:
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
- 8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 16, commi 7, 8 e 9.

Art. 18 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 16 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

- 2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 16, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
- 4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 % (quindici) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
- 5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del Regolamento generale.

Art. 19 Ritardi nel pagamento delle rate di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 17, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 18, comma 2.

Art. 20 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

- 1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno

di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a
 seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
 comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora
 stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽ⁱ⁾, a cura
 del RUP in ogni altro caso;
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato

- nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 21 Norme di sicurezza

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 3. L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge, le principali delle quali sono riportate nell'elenco seguente:
 - D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
 - DPR n. 1124 del 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 - DPR n. 459 del 25/07/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
 - DM 3/12/1985 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee (e successive modifiche ed integrazioni).

- D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- DM n. 37 del 22/01/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2/12/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
- Art. 673 del Codice Penale relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito).
- 4. L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto dei contenuti del DUVRI aziendale esistente e delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Art. 22 Piani di sicurezza

- L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del DLgs n. 81/08 e s.m.i..
- 2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

- 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 23 Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore, a norma dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall'Impresa possono comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo l'approvazione del Coordinatore per l'esecuzione.
- 3. Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell'inizio dei lavori, deve consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza su indicato relativo alle proprie scelte autonome nell'esecuzione dei lavori di propria competenza.

Art. 24 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs n. 81/08.
- 2. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs 81/08 sono definiti all'allegato XV del medesimo decreto.
- 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati

ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

<u>CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</u>

Art. 25 Ultimazione dei lavori e manutenzione

- 1. Quando sarà raggiunta la completa e perfetta ultimazione di tutte le opere appaltate, in esito a formale comunicazione dell'Operatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascerà, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni del verbale di consegna.
- 2. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato. Verrà redatto un verbale di constatazione dello stato delle opere, ed i lavori occorrenti potranno essere eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute e per i danni dovuti al ritardo di utilizzazione delle opere stesse ai sensi dell'art.199 del Regolamento.
- 3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale manutenzione è da intendersi compresa nell'appalto a corpo: tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Le eventuali penali per la mancata manutenzione verranno detratte dalla rata di saldo.

Art. 26 Conto finale

1. Il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale.

Art. 27 Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nel caso in cui il certificato di ultimazione è redatto ai sensi dell'art. 20 comma 2 del presente capitolato, i sei mesi decorrono dalla effettiva ultimazione dei lavori marginali.

CAPO 7 - NORME FINALI

Art. 28 Campioni

- 1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel C.S.A.. E' tuttavia prevista la produzione, da parte dell'operatore, di tutte le campionature necessarie a definire le caratteristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Operatore è tenuto a presentare i nuovi campioni.
- La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione dell'appalto.
- 3. In particolare dovranno essere presentati entro i primi 20 giorni (solari) i campioni dei pavimenti, degli infissi e di quant'altro necessario; dovranno altresì essere presentate nei primi 20 giorni (solari) le specifiche dell'impianto di estinzione incendi, elettrico, canalizzazioni aria, etc.
- 4. Avvenuta la definitiva approvazione della Direzione Lavori, i campioni, marcati e controfirmati dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento del collaudo, e il loro ritiro è a cura e spese dell'Appaltatore.

Art. 29 Sopralluoghi.

- 1. Per la corretta formulazione dell'offerta, gli operatori possono effettuare idonei sopralluoghi per riscontrare l'entità di tutte le opere richieste, le varie modalità e difficoltà di posa in opera ed esecuzione, l'agibilità degli accessi e quanto altro eventualmente necessario per la completa definizione e valutazione degli interventi da eseguire.
- Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento, come previsto nel Disciplinare di gara.

Art. 30 Utilizzo di materiale riciclato.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.